

Definizione e attribuzione delle ore di materia alternativa all'IRC

In punta di diritto

Le attività alternative all'IRC sono disciplinate dalla legge n. 121/1985 e dall'art. 310 del D. Lgs. n. 297/1994. Le circolari ministeriali pubblicate annualmente sulle iscrizioni, poi, specificano la tempistica in relazione alla scelta se avvalersi dell'IRC ovvero delle attività alternative. Nel citato decreto legislativo si specifica che *All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile.*

È poi intervenuto il D.P.R. n. 175/2012 (Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012), confermando le precedenti disposizioni.

Il 30 luglio 2018 la sentenza del Consiglio di Stato n. 4634 ha affermato che spetta all'alunno e/o ai genitori il diritto di modificare nel corso dell'anno scolastico la decisione sulla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento di religione. In tale nuova prospettiva, le eventuali argomentazioni a supporto del rigetto da parte della scuola (per esigenze e criticità di tipo prevalentemente organizzativo) sono state considerate recessive rispetto all'esercizio della libertà di religione (libertà di coscienza e delle responsabilità educative del genitore). Va sottolineato tuttavia che il MIM non ha mai tenuto conto della sentenza citata nell'emanare le successive disposizioni annuali sulle iscrizioni: anche per l'anno scolastico 2024/2025 (nota n. 40055 del 12 dicembre 2023), infatti, si ribadisce che *La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.* Si consiglia, comunque, a fronte di istanze di modifica della scelta in corso d'anno, di interloquire con l'USR territorialmente competente per ottenerne suggerimenti alla luce dell'eventuale pregresso contenzioso gestito dallo stesso Ufficio in materia.

Le diverse opzioni per gli alunni che non si avvalgono

Ordinariamente, dunque, durante la fase delle iscrizioni, le famiglie sono chiamate a fare una scelta, tra le varie opzioni previste nei modelli *on line*, indicando, dopo aver esplicitato di non volersi avvalere dell'IRC, le attività alternative, lo studio assistito o libero (ma solo per gli studenti del secondo ciclo) e, infine, la flessibilità in entrata o in uscita. In caso di scelta fatta in corso d'anno, o per le scuole che non si avvalgono del sistema di iscrizioni *on line*, il Ministero ha

messo a disposizione un modello ([Allegato scheda C](#)), in cui sono presenti le stesse opzioni appena richiamate.

Risulta pertanto fondamentale prevedere una delibera collegiale in tempi utili (orientativamente entro il mese di dicembre) per l'individuazione della classe di concorso attinente alla progettazione proposta, sia per consentire alle famiglie in fase di iscrizione una scelta più efficace e consapevole, sia ai fini dell'individuazione tempestiva dell'organico necessario di riferimento (interno o esterno) per il successivo anno scolastico.

La definizione delle attività

Per quanto concerne l'organizzazione delle attività alternative, la circolare ministeriale n. 316 del 28 ottobre 1987 contiene precise indicazioni. La definizione di dette attività è deliberata dal collegio dei docenti. Esse possono riguardare aspetti e argomenti interdisciplinari e di ampio respiro e non già discipline, al fine di non pregiudicare la parità di trattamento tra gli studenti: nella circolare citata si suggerisce, ad esempio, il tema dei diritti umani. Tali ore non devono incidere né nella definizione dell'organico di diritto né nella fase di adeguamento di tale organico alla situazione di fatto, dipendendo dalle scelte operate dagli studenti e dai loro genitori nonché dalle modalità organizzative di ogni singolo istituto. Configurandosi come ore ulteriori rispetto all'organico, pertanto, il relativo contratto avrà come termine di avvio quello di inizio delle relative attività e si concluderà sempre con il termine delle attività stesse (30 giugno).

I criteri di attribuzione

In base alla nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011, le ore di attività alternativa possono essere attribuite, secondo l'ordine di seguito riportato, a:

- A. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola
- B. docenti dichiaratisi disponibili a effettuare ore eccedenti rispetto all'orario d'obbligo
- C. personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo
- D. in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto.

Nel primo caso, trattandosi di personale già retribuito per l'intero orario, l'attribuzione delle relative attività non comporta oneri aggiuntivi. Per ovvie ragioni tale ipotesi, ancora attuabile nella scuola dell'infanzia e primaria grazie alle cosiddette "ex compresenze", risulta ormai assolutamente residuale per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Per le ipotesi B. e C. la liquidazione delle suddette ore si inserisce nei piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base. Nel caso, infine, di ricorso a personale esterno, i docenti sono retribuiti attraverso i ruoli di spesa fissa del MEF su appositi capitoli di gestione, dato il carattere obbligatorio delle attività, e il contratto deve essere sempre stipulato – come detto – fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Una nota dell'USR Veneto (n. 17336 del 1° ottobre 2021), richiamando alcuni principi generali in merito all'individuazione da parte dei dirigenti scolastici del personale da incaricare, ha precisato nel caso di ore eccedenti quanto segue:

1. l'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore di attività alternative come ore eccedenti deve essere rivolto a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti IRC per evidenti ragioni di opportunità (così come richiamato peraltro dalla nota MEF 7181 del 7 maggio 2014);
2. si possono attribuire oltre l'orario di cattedra fino a un limite massimo di 6 ore, ad eccezione dei docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo.

Un'altra nota, questa volta dell'USR Piemonte (n. 12114 dell'11 settembre 2023), ha inoltre chiarito che non è possibile prevedere il completamento di cattedra con ore di alternativa qualora si tratti di personale con COE (cattedre orario esterne).

Per quanto riguarda invece la tipologia di graduatorie da utilizzare per l'eventuale supplenza, l'attribuzione è di competenza del dirigente scolastico che si avvale delle graduatorie di istituto, essendo le ore di attività alternative individuate dal collegio dei docenti e non facenti parte dell'organico autorizzato dall'ATP (si veda a tal proposito anche l'O.M. n. 88/2024 che disciplina l'attribuzione delle supplenze).

Per quanto concerne la valutazione del servizio, l'O.M. n. 88/2024 ha confermato che l'insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.

Partecipazione ai consigli di classe e valutazione degli apprendimenti

I docenti di attività alternative fanno parte a pieno titolo dei Consigli di intersezione/classe in cui sono presenti gli alunni che le seguono. Il D. Lgs. n. 62/2017 ha disciplinato la partecipazione di tali docenti ai processi valutativi, chiarendo che nelle operazioni di scrutinio, analogamente a quanto avviene per i colleghi di IRC, a essi spetta l'elaborazione di un giudizio di merito e la partecipazione a tutte le deliberazioni (ad esempio la definizione del giudizio sintetico di comportamento) esclusivamente per gli alunni loro affidati: *I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.*

Inoltre, sulla base dell'art. 6, c. 4 dello stesso decreto n. 62/2017, *il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.*

Suggerimenti, opportunità e vincoli

• *Come selezionare gli aspiranti interni*

In caso di domande in eccesso, il dirigente scolastico valuterà le diverse "candidature" secondo i criteri già comunicati alla parte sindacale in sede di informazione (ad esempio, le specifiche competenze in possesso dei docenti, criteri di rotazione, anzianità di servizio e, ovviamente, compatibilità tra il loro orario di servizio e le ore da assegnare).

Si tenga presente che nella scuola secondaria vige il vincolo di scegliere solo docenti della scuola *che non insegnino nella classe o nelle classi degli alunni interessati alle attività in parola, atteso che così viene assicurato, per gli alunni avvalentisi e per quelli non avvalentisi, il rispetto del principio della "par condicio"* (Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316).

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, invece, il quadro normativo è diverso. Il punto 2.6 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 175/2012 stabilisce infatti che l'insegnamento di IRC *Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie [...] può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti della sezione o della classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico.* La Nota Miur prot. n. 2989 del 6 novembre 2012 precisa, inoltre, quali siano i requisiti che devono possedere gli insegnanti di posto comune per impartire l'IRC; e che la dichiarazione di disponibilità o di revoca della disponibilità all'IRC da parte degli insegnanti di classe o sezione deve essere prodotta entro il termine per la scadenza degli organici e acquisisce validità a partire dal successivo anno scolastico.

Per analogia, pertanto, contrariamente a ciò che è previsto in modo esplicito per la scuola secondaria di primo e secondo grado rispetto al principio della "par condicio" richiamato sopra, nella scuola dell'infanzia e primaria è possibile impiegare i docenti di sezione/classe anche per la materia alternativa.

A ogni buon conto, nella scuola dell'infanzia e primaria è più semplice garantire l'attività alternativa utilizzando personale a disposizione, sia a partire dalle "ex compresenze" residuali, sia deliberando progetti trasversali a classi aperte o in verticale, che possano anche rispondere all'esigenza di accogliere alunni che non si avvalgono. Si tenga presente che è possibile prevedere in questi casi anche scambi in parallelo tra i docenti dei consigli di classe o di intersezione, favorendo lo sviluppo di tematiche integrate nel curricolo, e la formazione di piccoli gruppi di alunni impegnati in attività alternative all'IRC coerenti con argomenti trasversali o i vari campi di esperienza.

• *Come "costruire" il progetto di attività alternative*

Al fine di dare continuità e coerenza alle attività alternative può essere utile costruire dei curricoli in verticale che, una volta inseriti nel PTOF, possano contribuire a definire l'identità dell'istituto. Nell'ottica di favorire l'interdisciplinarietà dei contenuti si potrà fare riferimento anche al curricolo di educazione civica, non in una logica di sovrapposizione di contenuti ma come possibile ampliamento di filoni e tematiche già in esso affrontati (solo se si prevede una similare calibratura anche dell'IRC).

Cosa evitare

- ***Utilizzare i docenti di potenziamento***

Le attività di potenziamento introdotte dalla legge n. 107/2015, finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi individuati come prioritari, sono da ritenersi comuni a tutti gli alunni e quindi, analogamente a quanto avviene per quelle curriculari, devono restare estranee alle attività alternative all'IRC (cfr. Nota MIM n. 43464 del 28 marzo 2024). Resta inteso che i docenti di potenziamento possano e debbano essere utilizzati per supplenze fino a dieci giorni anche per tale tipologia di assenze.

- ***Dettagliare eccessivamente contenuti e obiettivi delle attività***

Un'eccessiva ridondanza può creare complicazioni di gestione nel caso, ad esempio, della necessità di chiamare un supplente. Più utile può rivelarsi definire in collegio semplici macro-temi afferenti a una specifica classe di concorso e poi prevedere da parte dei docenti incaricati la stesura di un progetto più dettagliato, anche sulla base delle specifiche esigenze delle classi/alunni seguiti.

- ***Assegnare gli alunni che non si avvalgono ad altre classi e soluzioni simili***

Nella salvaguardia del diritto allo studio e nel rispetto della libera scelta di alunni e famiglie, è necessario garantire sempre le attività alternative, al di là delle diversificate esigenze che possano presentarsi nella gestione quotidiana. Sono dunque da evitare (in particolare per la scuola primaria dove ciò avviene ancora in molte scuole) soluzioni estemporanee, come dirottare gli alunni che non si avvalgono su classi parallele, intendere le attività come surrogato del recupero degli apprendimenti o tempo dedicato a portarsi avanti con i "compiti per casa" ovvero utilizzare personale non adeguatamente formato o preparato rispetto alle tematiche individuate.